



SENT. 73 / 2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23991/PM del registro di Segreteria, proposto dal Sig.

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' Avv. Sandra Biglioli presso il cui

studio è elettivamente domiciliato a La Spezia in viale Italia n.121, pec per le

comunicazioni di cancelleria all'indirizzo sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it,

contro INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato

e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Valeria Salvati

(avv.valeria.salvati@postacert.inps.gov.it) e Susanna Mazzaferri

(avv.susanna.mazzaferri@postacert.inps.gov.it),

per l'accertamento del diritto del ricorrente all'esonero dalla ritenuta irpef sul

trattamento pensionistico diretto percepito, in quanto equiparato a vittima del

dovere, con condanna di INPS di Ascoli Piceno al versamento della somma

irpef dovuta direttamente al sig. [REDACTED],

visti gli atti ed i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l'assistenza del

Segretario Maria Grazia Mariani , l'Avv. Nisia Fiorini del Foro di Ancona in

sostituzione dell'Avv. Sandra Biglioli per il ricorrente e l'Avv. Marco

	Alessandrini in sostituzione degli Avvocati Salvati e Mazzaferri per l'INPS.	
	Premesso in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025 il Sig. [REDACTED] militare	
	in congedo della Marina Militare - lamentava il mancato riconoscimento, da	
	parte dell'INPS, del diritto all'esenzione irpef sul trattamento pensionistico	
	ordinario in godimento, spettante per il suo <i>status</i> di “ <i>Equiparato a Vittima</i>	
	<i>del Dovere</i> ”, attribuito con decreto n.321 del 2015 del Ministero della Difesa.	
	Infatti, in seguito ad istanza inoltrata all'INPS di Ascoli Piceno, ove	
	domandava l'esenzione, l'Istituto la rigettava con nota del 18/07/2024, in	
	quanto “ <i>Gli equiparati alle vittime del dovere di cui all'art.1 c.564 L.</i>	
	<i>266/2005 hanno diritto all'esenzione fiscale sui soli trattamenti pensionistici</i>	
	<i>di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello</i>	
	<i>stato di equiparato</i> ” trattandosi, diversamente, nel caso di specie, di pensione	
	ordinaria.	
	Dopo avere affermato la giurisdizione contabile sul <i>petitum</i> , nel merito	
	sottolineava come l'esenzione fiscale fosse da applicare al trattamento	
	pensionistico dell'equiparato, a prescindere da altre condizioni/requisiti (Cass.	
	n.572/2024; Corte dei Conti, Sez. Toscana, n. 17/2025), altresì richiamando,	
	a conferma, l'esegesi letterale della normativa di riferimento (art.1, comma	
	211 della legge n.232/2016).	
	In conclusione, il ricorrente chiedeva di “ <i>[...] voler accertare e dichiarare il</i>	
	<i>diritto all'esonero irpef sulla pensione diretta in beneficio ... e</i>	
	<i>ordinare/condannare l'INPS di Ascoli Piceno al versamento della somma</i>	
	<i>irpef, quale essa deve essere in riferimento alla posizione fiscale del</i>	
	2	

contribuente, direttamente al sig. [REDACTED] In ogni caso, con vittoria

di spese, diritti ed accessori del presente procedimento in distrazione in favore

del procuratore che si dichiara intestatario”.

L’INPS si è costituita in giudizio con memoria del 4 marzo 2026 laddove ha

contestato la tesi di parte ricorrente in sintesi affermando che, pur richiamando

la legge di bilancio 2017, per l’esenzione irpef, sia le vittime del dovere che i

soggetti equiparati, la legge n.266/2005 cui rinvia, distingue nettamente tra

vittime del dovere (comma 563) e soggetti equiparati (comma 564),

prevedendo per questi ultimi un regime meno favorevole. Ne discenderebbe

che, mentre per le vittime del dovere, di cui al comma 563, dell’art.1, della

legge n.66/2005, l’esenzione irpef si applica a tutti i trattamenti pensionistici,

in ragione dello *status* e non per la tipologia di pensione conferita

(ordinaria/privilegiata), diversamente, per gli equiparati, l’esenzione fiscale,

invece, spetterebbe solo per i trattamenti pensionistici di privilegio correlati

all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello *status*.

E’ stato, inoltre, sottolineato che i giudicati conformi alla tesi del ricorrente

non possono essere estesi alla posizione [REDACTED] in ragione del divieto

normativo di cui all’art.1, comma 132, della legge n.311/04, successivamente

reiterato dall’art.41, comma 6, del d.l. n.207/08, convertito con modificazioni

dalla legge n.2702/2009, n.14.

In conclusione, l’Istituto ha chiesto di “ [...] rigettare il ricorso in quanto

infondato in fatto e in diritto, confermando la legittimità dei provvedimenti di

rigetto da parte dell’INPS, con vittoria delle spese di lite”.

Con memoria del 6 marzo 2026 parte ricorrente ha ribadito le conclusioni

rassegnate, indicando, a conforto della tesi assunta, la risoluzione MEF

		n.68/25 ed il messaggio INPS n.612/2026.	
		All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 è comparso per il ricorrente l’Avv.	
		Fiorini che si è riportato al contenuto dei propri atti di causa e per l’INPS	
		l’Avv. Alessandrini che ha chiesto un rinvio in attesa delle determinazioni che	
		l’Istituto riterrà di assumere alla luce della Risoluzione n. 68 del 4 dicembre	
		2025 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Generale del Ministero	
		dell’Economia e delle Finanze, altresì riportandosi alla memoria di	
		costituzione già depositata in atti.	
		Considerato in	
		DIRITTO	
		Il ricorso è promosso per l’accertamento del diritto all’esonazione irpef sulla	
		pensione ordinaria, in virtù della qualifica di <i>“Equiparato a Vittima del</i>	
		<i>Dovere”</i> , già riconosciuta al ricorrente con decreto n.321/2015 del Ministero	
		della Difesa.	
		In particolare, il Sig. [REDACTED] si lamenta della mancata applicazione	
		dell’esonazione fiscale di cui all’art.1, comma 211, della legge n.232 del 2016,	
		affermando che tale beneficio sia da applicarsi anche alla sua pensione	
		ordinaria, in quanto titolare dello <i>status</i> di Equiparato. Diversamente l’Inps	
		reputa che l’esonazione sia, esclusivamente, da estendersi, per gli equiparati, ai	
		<i>“trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo</i>	
		<i>al riconoscimento dello stato di equiparato”</i> .	
		In via pregiudiziale si reputa sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti	
		nella fattispecie in esame. A tal proposito un recente precedente - Corte dei	
		Conti, Sez. Toscana del 13/02/2025, n.17 - richiama il <i>dictum</i> della Suprema	
		Corte per cui spettano, in via esclusiva, alla giurisdizione della Corte dei	
		4	

Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214, *“tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si allegghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato”* (cfr. *ex multis*, Cass., Sez. un. n. 28020/2022; n.7755/2017, n.11849/2016). A tal proposito, il richiamato arresto sottolinea che tale ambito di estensione dà *“conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie ... concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n.10872022 e Cass., Sez. v, n.24298/2019 ivi richiamata)”* (Corte dei Conti, Sez. Toscana n.17/2025).

Passando al merito della fattispecie, poi, il ricorso è da accogliersi.

Infatti, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non si ravvisa alcun motivo per discostarsi, spetta al soggetto *“Equiparato a Vittima del Dovere”* l’esenzione irpef sul trattamento previdenziale in godimento *“ [...] a qualunque titolo questo sia percepito e a prescindere dal riconoscimento della privilegiata e dal grado di invalidità riconosciuto”* (cfr. *ex multis*, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Toscana del 10/02/2026, n.19).

In primis è inequivoco, in tal senso, il dato normativo di cui all’art.1, comma 211, della legge n.232 del 2016 che individua categorie soggettive - tra cui i soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art.1, comma 564 della legge n.266/2005 - cui si applicano i benefici fiscali previsti dall’art.3, comma 2

	della legge 3 agosto 2004, n.206, in materia di esenzione dall'imposta sui	
	redditi. Tale beneficio non è stato circoscritto dalla summenzionata previsione	
	normativa a pensioni privilegiate o ad assegni speciali legati al grado di	
	invalidità riconosciuto alla vittima, ma opera testualmente a favore di “tutti	
	coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado	
	della capacità lavorativa” e “anche sui ... trattamenti diretti” (art.3, commi 1	
	e 2, della legge n.206/2004).	
	E' conforme, in tal senso, anche l'interpretazione letterale e logica della	
	nozione di “ <i>Equiparato</i> ” che in sé implica l'identità di trattamento con la	
	categoria rispetto cui opera l'equiparazione, salvo, per l'appunto, una evidente	
	contraddizione in termini con il dato letterale e logico interpretativo (cfr., in	
	tal senso, Corte dei Conti Sez. Toscana del 03/02/2026, n.15).	
	Ugualmente si esprime la giurisprudenza della Suprema Corte per cui “ <i>In</i>	
	<i>tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e soggetti equiparati, il</i>	
	<i>beneficio fiscale previsto dall'art.1, comma 211, della L. n.232 del 2016, che</i>	
	<i>ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo,</i>	
	<i>si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario,</i>	
	<i>indipendentemente dalla loro correlazione con l'evento che ha determinato il</i>	
	<i>riconoscimento dello status di vittima del dovere. L'esenzione, decorrente dal</i>	
	<i>1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni</i>	
	<i>privilegiate o a quelle conseguenti all'evento lesivo, come si evince sia</i>	
	<i>dall'interpretazione letterale della norma, che non pone alcuna restrizione sui</i>	
	<i>trattamenti pensionistici agevolabili, sia dall'interpretazione sistematica,</i>	
	<i>dovendo essere garantita parità di trattamento rispetto alle vittime del</i>	
	<i>terrorismo. Tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che il diritto</i>	
	6	

spettante alla vittima del dovere non rientra necessariamente nell'ambito dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio. La ratio della normativa è infatti quella di garantire alle vittime ed ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, sia in termini morali che economici, che non siano meramente simbolici. L'interpretazione estensiva del beneficio trova conferma anche nella prassi amministrativa che ha riconosciuto l'esenzione sull'intero trattamento pensionistico e non sulla sola quota correlata all'evento lesivo” (Cass., Sez. Trib., del 29/05/2024, n.15203).

In secundis, l'interpretazione della normativa di riferimento nel senso indicato è stata, altresì, condivisa, anche dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.68/2025 per cui l'esenzione irpef prevista in favore delle vittime del dovere ed equiparati, nonché ai familiari superstiti, va riconosciuta a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da posizioni previdenziali obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all'evento che ha conferito lo status personale specifico (cfr. richiamo in Corte dei Conti, Sez. Toscana del 10/02/2026, n.19).

In tertiis, la *ratio legis* sottesa alla normativa “ [...] è individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici. [...]” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 25/03/2025, n.7958), principio che si reputa ugualmente valevole anche per i soggetti “*Equiparati alle Vittime del Dovere*”.

Al ricorrente vanno riconosciute le spese legali, secondo i criteri di cui al d.m. n.55/2014 e s.m.i.

	In particolare, si ritiene di applicare, ai sensi dell'art. 13, comma 2 c.p.c., lo	
	scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00. In mancanza della fase	
	istruttoria e di trattazione ed applicando la mediana a carico di parte	
	soccombente, l'importo finale è definito in € 1.460,00, al netto degli accessori	
	come per legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:	
	- accerta il diritto del ricorrente all'esenzione irpef, ai sensi dell'art.1,	
	comma 211, della legge n.232/2016, sul trattamento pensionistico in	
	godimento con condanna di Inps a porre fine alla relativa trattenuta.	
	- Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che si liquidano	
	nell'importo di 1.460,00 euro, oltre accessori come per legge.	
	Ai sensi dell'art.52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione, omettere le	
	generalità ed altri dati identificativi di parte ricorrente.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Ancona il 18 marzo 2026.	
	Il Giudice	
	Federico Lorenzini	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 18/03/2026	
	Il Funzionario di Segreteria	
	Dott.ssa Antonella Chiarenza	
	(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs.	
	n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati	
	8	

identificativi di parte ricorrente.

Per il Direttore della Segreteria

Il Funzionario
Dott.ssa Antonella Chiarenza
(f.to digitalmente)